

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI**

N. 81 del Reg.

Data 09/04/2021

N. 259 del Reg. Generale

OGGETTO

Giudizio Tar Lecce, r.r. n. 133/20, Consigliere comunale Sonia Cuppone c/ Comune. Sentenza di accoglimento n. 1130/2020 – Liquidazione rimborso contributo unificato in favore di controparte

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Premesso.

- che con atto del 29.1.2020, notificato e acquisito al prot. gen. n. 1309 del 3.2.2020, il Consigliere comunale Sonia Cuppone, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Ancora, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sez. di Lecce per l'annullamento, previa sospensiva e nei limiti dell'interesse:
 - della deliberazione di C.C. n. 63 del 30.12.2019, con la quale questo Ente ha proceduto alla revoca della deliberazione n. 32 del 22.6.2017 e, per l'effetto, alla revoca della Commissione Elettorale comunale di cui la ricorrente faceva parte;
 - della deliberazione di C.C. n. 4 del 16.1.2020 avente ad oggetto “*Elezione della Commissione Elettorale comunale*”, con la quale sono stati eletti altri componenti della CEC in sostituzione della ricorrente; nonché
 - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale;
- che con deliberazione di G.C. n. 24 del 17.2.2020, questo Ente ha deciso, per tutte le ragioni ivi meglio esplicitate, di costituirsi nel giudizio in commento, demandando al Responsabile del Settore competente l'individuazione del legale cui affidare la difesa del Comune e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Considerato che il giudizio di cui innanzi si è concluso con la sentenza n. 1130/2020 del 19.10.2020, e che con essa il TAR Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso – lo ha accolto e, per l'effetto, ha annullato le deliberazioni impugnate, disponendo la compensazione delle spese;

Vista la nota e-mail del 22.3.2021, acquisita al prot. gen. n. 3509 del 7.4.2021, con la quale il professionista incaricato della rappresentanza legale di questo Ente nel contenzioso anzidetto comunica che in pari data il legale di controparte ha chiesto il rimborso in favore della Sig.ra Cuppone, sua assistita, della somma di € 650,00 da ella versata all'erario, con riferimento al ricorso in parola, a titolo di contributo unificato *ex art. 13, co. 6bis del d.P.R. 115/2002*, come da quietanza di versamento (successivamente acquisita al prot. gen. n. 3568 dell'8.4.2021), comunicando a tal fine gli estremi del conto corrente bancario a lei intestato;

Dato atto che, ai sensi del successivo comma 6-bis.1. del surrichiamato art. 13 del d.P.R. 115/2002, l'onere relativo al pagamento del contributo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra premesso e considerato, di dover procedere al rimborso in favore del Consigliere Cuppone dell'importo versato a titolo di contributo unificato per la presentazione del ricorso in parola;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma di € 650,00 (euro seicentocinquanta/00), corrispondente a quanto dovuto all'erario, ai sensi dell'art. 13, co. 6bis del d.P.R. 115/2002, a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso meglio specificato in premessa e, perciò, anticipato dal Consigliere Cuppone, sull'intervento 1.03.02.99.002-1.03/138 "*Spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimento danni*" del corrente bilancio in corso di formazione.

2. Di liquidare in favore del Consigliere comunale Sonia Cuppone (C.F.: CPPSNO76D53F842U), parte vittoriosa del giudizio dinanzi al TAR Lecce da ella promosso contro questo Ente per le ragioni esplicitate in narrativa e definitosi con la citata sentenza di accoglimento n. 1130/2020 del 19.10.2020 – la complessiva somma sopradetta di € 650,00, a titolo di rimborso del C.U. versato all'erario, come da quietanza di pagamento in atti.

3. Di porre l'onere della suddetta spesa complessiva a carico dell'intervento 1.03.02.99.002-1.03/138 "*Spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimento danni*" del corrente bilancio in corso di formazione.

4 Di attestare la copertura di cassa così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs. n. 118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016.

5. Di emettere mandato di pagamento, come richiesto dal suo legale, mediante bonifico sul conto corrente bancario a lei intestato, i cui estremi sono comunicati all'Ufficio Ragioneria con separata nota.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/04/2021	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/04/2021	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Avv. Maria Loredana MELE
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/04/2021	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 09/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 09/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE